

Codice A1814A

D.D. 6 ottobre 2016, n. 2685

Autorizzazione idraulica n 1531 per intervento di messa in sicurezza e ripristino spondale lato destro e lato sinistro, mediante posa di scogliera in prossimità dell'imbocco e dello sbocco di manufatto di attraversamento ferroviario, al km 61 + 825 della linea Torino-Genova, sul rio di Quarto, nel Comune di Asti (AT). Richiedente: RFI. Rete Ferroviaria Italiana. Direzione Territoriale Produzione Torino.

Con nota prot. RFI-DPR-DTP_TO.UCS\A0011\P\2016\001072 del 28/07/2016 (ns. prot. n° 33222 del 29/07/2016), RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Direzione Produzione Torino, Unità Territoriale Torino Linee centro Sud, avente sede legale in Piazza della Croce Rossa n° 1, 00161, Roma, Codice Fiscale 01585570581 e Partita IVA 01008081000 ha richiesto l'autorizzazione idraulica per intervento di messa in sicurezza e ripristino spondale lato destro e lato sinistro, mediante posa di scogliera in prossimità dell'imbocco e dello sbocco di manufatto di attraversamento ferroviario, al km 61 + 825 della linea Torino-Genova, sul rio di Quarto, nel Comune di Asti, al fine di stabilizzare la sezione di deflusso del rio (che nel tratto in esame presenta alcune erosioni nel fondo alveo e nelle sponde) e salvaguardare la sicurezza d'esercizio del metanodotto in sub alveo che lo attraversa, conformando lo stesso alla normativa vigente in materia.

Il progetto prevede la realizzazione di scogliere in massi di cava intasati con terra agraria su entrambe le sponde del rio di Quarto, per una lunghezza di circa 20,00 m a monte del ponte e di 25,00 m a valle dello stesso. E' previsto inoltre il corazzamento del fondo alveo tramite posa di massi di cava immediatamente a monte ed a valle del manufatto lungo la linea ferroviaria per una lunghezza totale di 3,00 m nonché la riprofilatura del fondo per una lunghezza complessiva di circa 90,00 m.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua in oggetto, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 96, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall' ing. Geol. Luigi Marengo della GEO engineering S.r.l., con ufficio tecnico in Corso Unione Sovietica n° 560, 10135 Torino (TO) ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'avviso di deposito dell'istanza è rimasto pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Asti per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 24/08/2016 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Quarto con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la scogliera dovrà essere realizzata con massi ciclopici idoneamente immorsati nella sponda e nel fondo alveo ed il paramento esterno della stessa dovrà essere raccordato con il profilo esistente
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera, in particolar modo con restringimento della stessa;
- i tratti di sponda, in corrispondenza della difesa spondale, dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Direzione Produzione Torino, Unità Territoriale Torino Linee centro Sud, avente sede legale in Piazza della Croce Rossa n° 1, 00161, Roma, Codice Fiscale 01585570581 e Partita IVA 01008081000 ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- Ai sensi dell' art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 s.m.e i. e della D.G.R. n° 72-13275 del 29/03/2010 e modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011 - Allegato A "Precauzioni da adottare per la realizzazione di opere ed interventi sugli ambienti acquatici" - il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, con nota n° 35765/A1814A, del 18/08/2016 ha provveduto ad informare il competente Ufficio Caccia, Pesca e Tartufi – Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Asti che, a sua volta, con nota del 07/09/2016 (ns. prot. n° 37507 del 05/09/2016) ha comunicato che il rio interessato dai lavori risulta escluso dal campo di applicazione di tale disciplina.
- al termine dei lavori deve essere garantito lo smaltimento tempestivo dei cantieri e delle piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi dodici (12) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato

della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione /parere necessari secondo le vigenti disposizioni di leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n° 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Mauro FORNO